

CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO DI TUTTI I LAVORI E LE PROVVISTE
NECESSARIE A FORNIRE ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI
CIMITERIALI QUALI TUMULAZIONI/ESTUMULAZIONI,
INUMAZIONI/ESUMAZIONI, PRESSO I CIMITERI CAPITOLINI, PER UN
PERIODO DI 48 (QUARANTOTTO) MESI, SUDDIVISO IN 3 (TRE) LOTTI.
CIG LOTTO I 8027605D33**

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni	6
Articolo 2 Oggetto	9
Articolo 3 Durata	10
Articolo 4 Condizioni dei Lavori ed obbligazioni generali del Fornitore	10
Articolo 5 Responsabile del Fornitore e Direttore dei Lavori	13
Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione	14
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	14
Articolo 8 Corrispettivi dei Lavori	16
Articolo 10 Penali	21
Articolo 11 Cauzione	23
Articolo 12 Riservatezza	25
Articolo 13 Risoluzione	26
Articolo 14 Recesso	27
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile	29
Articolo 16	30
Sicurezza e Rischi da interferenze	30
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d'autore	30
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito	31

Articolo 19	31
Accordo Bonario	31
Articolo 20 Foro competente.....	32
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	32
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali	33
Articolo 23 Trasparenza	33
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	34
Articolo 25 Clausola risolutiva	36
Articolo 26 Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale	37
Articolo 27 Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	37
Articolo 28	38
Protocollo Anticontagio COVID-19	38
Articolo 29 Clausola finale	38

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DI TUTTI I LAVORI E LE PROVVISTE NECESSARIE A FORNIRE ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI QUALI TUMULAZIONI/ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI/ESUMAZIONI, PRESSO I CIMITERI CAPITOLINI, PER UN PERIODO DI 48 (QUARANTOTTO) MESI, SUDDIVISO IN 3 (TRE) LOTTI.

TRA

AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Calderon de la Barca, 87 - 00142 - Italia, C.F. e P.I. 05445891004, in persona dell’Amministratore Unico, dott. Stefano Antonio Zaghis, giusti poteri allo stesso conferiti con Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale, n. 183 del 3 ottobre (di seguito, per brevità, anche “**AMA**”)

E

EDIL PIC.AD. S.r.l., con sede legale in Roma, Via Riccardo Selvatico, 20, capitale sociale € 10.000,00 (diecimila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. 07946570582, P.I. 01914891005, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale di cui sopra, in persona dell’avv. Carlo Mastropaolo, che interviene nel presente Atto in qualità di procuratore speciale, in forza della procura repertorio n. 97319 del 15/10/2020, autenticata nella firma dal dott. Luigi Fasani, notaio in Roma, Velletri e Civitavecchia (di seguito, per brevità, anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;

- b) che AMA, con Determinazione n. 10/2019 ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento di tutti i lavori e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni, presso i Cimiteri Capitolini, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in 3 (tre) lotti (di seguito, per brevità, anche "**Lavori**");
- c) che a tal fine, AMA - con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2019/S 187-453474 del 27/09/2019, successivamente rettificato con avviso n. 2019/S 212-519280 del 4/11/2019, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 117 del 4/10/2019, successivamente rettificato con avviso n. 130 del 6/11/2019 - ha indetto la "*Procedura Aperta per l'affidamento di tutti i lavori e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni, presso i Cimiteri capitolini, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in 3 (tre) lotti*" (di seguito, per brevità, anche "**Procedura**" o "**Gara**");
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto I della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Speciale di Appalto;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "**Contratto**"), ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, nonché dall'ulteriore documentazione di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di € 744.632,06

(settecentoquarantaquattromilaseicentotrentadue/06) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

a) l'Allegato "A" (Capitolato Speciale di Appalto e allegati), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Patto di Integrità), l'Allegato "E" (DUVRI), l'Allegato "F" (Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari), l'Allegato "G" (Protocollo Anticontagio COVID-19) e l'Allegato "H" (Progetto di assorbimento dei lavoratori); l'Allegato "I" (Verbale di consegna dei lavori);

b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.

3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

6. Nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) **AMA:** AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
- b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Capitolato Speciale di Appalto:** il documento di cui all'Allegato "A";
- d) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";

- e) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- f) **Fornitore:** il concorrente risultato aggiudicatario del Lotto I della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- g) **Parte:** AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche "*Parti*");
- h) **Lavori:** i lavori e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni presso i Cimiteri Capitolini;
- i) **Patto di Integrità:** il Patto di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, di cui all'Allegato "D";
- j) **DUVRI:** il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all'Allegato "E";
- k) **Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari:** la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del "conto dedicato" in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all'Allegato "F";
- l) **Protocollo Anticontagio COVID-19:** il documento adottato da AMA per contrastare la diffusione del COVID-19, di cui all'Allegato "G";
- m) **Progetto di assorbimento dei lavoratori:** il progetto contenente il dettaglio dei lavoratori assorbiti, con specifica indicazione del numero, dell'inquadramento e del trattamento economico proposto, di cui all'Allegato "H";
- n) **Verbale di consegna dei lavori:** il documento attestante la consegna delle aree e la data di avvio dei lavori di cui all'Allegato "I".

7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Oggetto

1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione delle opere, lavori e provviste a supporto delle operazioni cimiteriali presso il cimitero Flaminio, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, da effettuarsi secondo le richieste di AMA, nei modi e termini indicati e prescritti nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. I Lavori devono essere eseguiti nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche previste e prescritte nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica.
3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad eseguire i Lavori, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo di spesa pari a € 1.870.183,00 (unmilioneottocentosezzantamilacentottantatre/00) IVA esclusa, di cui € 175.518,00 (centosettantacinquemilacinquecentodiciotto/00) IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da Ordine n. 200069570 del 28/09/2020.
4. I Lavori non sono affidati al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare i Lavori stessi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
 - a) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare o diminuire la prestazione oggetto d'appalto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali e ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli per AMA, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal 12/10/2020, come da Verbale di consegna dei lavori allegato al presente Contratto (Allegato "I") e, comunque, fino al corretto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del medesimo contratto e/o all'esaurimento dell'importo contrattuale.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo di spesa, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza dell'importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, lettera *a*).
3. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Articolo 4

Condizioni dei Lavori ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'esecuzione dei Lavori e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (Allegato "A") e all'Offerta Tecnica (Allegato "B"), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali

spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché nel Contratto pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto e negli atti della Procedura di cui in premessa, relativamente al numero e alle qualifiche del personale tecnico impiegato;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto, al Capitolato Speciale di Appalto e alla normativa tutta vigente;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;

e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile del Contratto;

f) manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, officine e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali le sedi e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.

11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

12. Il Fornitore si impegna ad eseguire i Lavori in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA,

nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto e allegati, fermo restando che i Lavori dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi, degli uffici e/o delle officine di AMA.

13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Articolo 5

Responsabile del Fornitore e Direttore dei Lavori

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile Generale del Contratto" il Geom. Piccinini Emiliano, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dei Lavori - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. Ilario Simone, il quale rappresenta l'interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene l'esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Speciale di Appalto (Allegato "A").

Articolo 6

Verifiche, controlli ed accettazione

1. I Lavori e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposti a verifica e controllo da parte di AMA, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Tali verifiche e controlli sono tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche e termini prescritti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto (Allegato "A") e nell'Offerta Tecnica (Allegato "B") oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Fornitore si impegna a rispettare il Progetto di assorbimento dei lavoratori, presentato in fase di partecipazione alla Procedura di Gara, secondo le modalità descritte nel medesimo.
4. Il rispetto delle previsioni del Progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del Responsabile unico del procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto durante l'esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
6. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
7. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
8. Il Fornitore dovrà provvedere, tra l'altro, anche a:
 - formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;

- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure eventualmente concordate con AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.

9. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.

10. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

11. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 8

Corrispettivi dei Lavori

1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Contratto sono determinati a misura, con riferimento alle lavorazioni effettivamente eseguite e al corrispettivo dovuto per le stesse in funzione del ribasso offerto in sede di gara dal

medesimo Fornitore e riportato nell'Offerta Economica (Allegato "C") che deve intendersi qui integralmente trascritta, sull'elenco prezzi posto a base di gara e, in assenza della lavorazione, sulla Tariffa dei prezzi della Regione Lazio ed. 2012 e sul prezziario DEI secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. I corrispettivi determinati ai sensi del precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento dei Lavori e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto.

3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono ai Lavori prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale di Appalto e allegati (Allegato "A") e all'Offerta Tecnica (Allegato "B").

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.

5. I corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto.

6. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, è possibile l'iscrizione delle riserve sui documenti contabili.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo

conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e secondo le modalità e i tempi prescritti nel Capitolato Speciale di Appalto.

2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, produrrà ad AMA la rendicontazione delle attività svolte nel mese precedente con riferimento all'ordine di servizio ricevuto; il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari controlli e ottenuti i richiesti chiarimenti, procederà con l'emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, lo stesso dovrà essere firmato dal Fornitore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato, in caso di firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, il Fornitore deve formalizzare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni le sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui il Fornitore non firmi il documento nel giorno in cui gli viene presentato, oppure lo fa con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Successivamente il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di pagamento, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Qualora il Fornitore lo richieda, AMA provvederà a corrispondere l'anticipazione sul valore del contratto, di appalto pari al 20 (venti) per cento da corrispondere al Fornitore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 18, del menzionato Decreto, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di AMA. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: *“Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72”*.

5. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'Indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è **KRRH6B9**.

6. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, nonché al corrispondente numero di documento generato dal sistema SAP di AMA che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione (operazione di “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:

- al numero 2.2.1.16.1 <WE>;

- al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXXX>.

Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Acquisizione Prestazioni”.

7. L'importo verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 2, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “D”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.

8. AMA opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata unitamente alla rata di saldo, entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

9. Si evidenzia che AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel medesimo Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto

Ministeriale.

10. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC).

Nel caso in cui detta verifica dia esito "non regolare", qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. "intervento sostitutivo".

11. La disciplina degli interessi dovuti per ritardata contabilizzazione o per ritardi nel pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo, è descritta nell'articolo 5, punti 4 e 5, del Capitolato Speciale d'Appalto.

12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il Fornitore potrà sospendere i Lavori e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 10

Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verificino le

ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Speciale di Appalto, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:

a) sarà applicata una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) in caso di: mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente; rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della Direzione Lavori; mancata comunicazione giornaliera della dislocazione del personale sui vari lavori; mancata comunicazione del programma giornaliero dei lavori; violazione degli obblighi di custodia del cantiere di cui all'art. 12.4 del Capitolato Speciale d'Appalto;

b) sarà applicata una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;

c) sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00 (mille/00) in caso di ritardo nella realizzazione dell'Offerta tecnica migliorativa;

d) sarà applicata una penale giornaliera pari al 1% (uno per cento) dell'importo del singolo lavoro ordinato, in caso di ritardo rispetto ai termini di ultimazione dei lavori;

e) sarà applicata una penale pari ad € 130,00 (centotrenta/00) per ciascun inadempimento e per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui l'Appaltatore non adempia alle obbligazioni di cui al punto 1 (art. 12.1 - "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore") e/o punto 4, lett. b (art. 12.2 - "Oneri e obblighi speciali a carico dell'Appaltatore") del Capitolato Speciale d'Appalto;

f) sarà applicata una penale pari al 2‰ (due per mille) del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi assunti con il progetto di inserimento lavorativo presentato.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie

deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) dell'importo del Contratto.

6. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.

7. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la

stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di € 744.632,06 (settecentoquarantaquattromilaseicentotrentadue/06), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.

2. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

3. In particolare, la garanzia assicura tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei Lavori.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto.

4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto

e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.

5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.

Articolo 13

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni dei Lavori ed obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazione), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 18 (Divieto di cessione del

Contratto - Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), 29 (Protocollo Anticontagio COVID-19).

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 14

Recesso

1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell'affidamento del servizio ad AMA;
- c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o sedi;
- d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di

altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. e dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali di AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste dal personale AMA.

2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori, anche se emersi o contestati per la prima volta nei 36 (trentasei) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è

pari a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da AMA.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16

Sicurezza e Rischi da interferenze

1. AMA ha provveduto alla redazione del "Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze" (DUVRI) allegato alla documentazione di Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.

2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 17

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Articolo 18

Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza del divieto di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19

Accordo Bonario

1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20

Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali Fori alternativi o concorrenti.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet www.amaroma.it, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. Qualora, preventivamente all'esecuzione del Contratto AMA consideri che l'esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico da formalizzarsi anche successivamente al Contratto.

6. Per quanto riguarda l'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara della presente Procedura. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 633/72.

Articolo 23

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara, con riferimento alla Gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.

2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza

avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei Lavori oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei Lavori oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei Lavori oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

5. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010, restando inteso che AMA si riserva: *(i)* di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e *(ii)* di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 25

Clausola risolutiva

1. Al verificarsi di una delle condizioni di seguito indicate, il contratto si intenderà risolto di diritto:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000;
 - f. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia

di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno e di adottare i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 26

Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale

1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato "D").
2. In caso di mancato rispetto del Patto di Integrità, il contratto sarà risolto e l'aggiudicazione revocata.

Articolo 27

Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza pubblicati sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma,

AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 28

Protocollo Anticontagio COVID-19

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Protocollo Anticontagio COVID-19 predisposto da AMA al fine di adottare tutte le misure occorrenti per contrastare il rischio di diffusione del contagio e tutelare la salute dei dipendenti AMA e dei propri dipendenti (Allegato "G").
2. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare l'insieme delle regole e delle procedure riportate nel Protocollo Anticontagio COVID-19, nonché delle disposizioni aziendali emanate in merito ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Articolo 29

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o

integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

AMA S.p.A.
L'Amministratore Unico
Stefano Antonio Zaghis

IL FORNITORE
Il Procuratore
Carlo Mastropaolo

Il sottoscritto Avv. Carlo Mastropaolo, nella in qualità di procuratore speciale, in forza della procura repertorio n. 97319 del 15/10/2020, autenticata nella firma dal dott. Luigi Fasani, notaio in Roma, Velletri e Civitavecchia del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni dei Lavori ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi dei Lavori); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 24

(Trasparenza); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza); Articolo 29 (Protocollo Anticontagio COVID-19); Articolo 30 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il Procuratore Speciale

Avv. Carlo Mastropaolo

firma digitale